

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA “LAUREA HONORIS CAUSA”

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 101/20/CDA del 16 dicembre 2020

Emanato con D.R. n. 247/20 del 22 dicembre 2020

In vigore dal 23 dicembre 2020



**REGOLAMENTO PER IL PER IL CONFERIMENTO
DELLA “LAUREA HONORIS CAUSA”**

Indice

- Art. 1 - Conferimento
- Art. 2 - Procedure per la concessione della “laurea honoris causa”
- Art. 3 - Criteri di conferimento
- Art. 4 - Restrizioni al conferimento
- Art. 5 - Cerimonia di conferimento: Rito “Medioevale”

Art. 1

Conferimento

In applicazione dell'art. 169 del testo unico approvato con regio decreto 1592/1933, la laurea ad honoris causa “può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa. La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.”

Art. 2

Procedure per la concessione della “laurea honoris causa”

1. La “laurea honoris causa” è conferita dal Rettore dopo la delibera, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, del Senato Accademico dell'Università sulla base di una delibera di proposta formulata dal relativo Consiglio del Corso di Laurea e approvata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.
2. Alla proposta di delibera da sottoporre al Senato Accademico, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Estratto della proposta motivata del Consiglio del Corso di Laurea che intende conferire il titolo unitamente all'esatta denominazione della laurea magistrale, con indicazione della classe di afferenza;
 - b. Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento che adotta la proposta con i quorum deliberativi previsti;
 - c. Curriculum vitae del candidato, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza;
 - d. Eventuali relazioni da parte di studiosi del settore che illustrino la figura del candidato.
3. La delibera di approvazione del Senato Accademico, acquisito parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa tempestivamente dalla Struttura Amministrativa competente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 3

Criteri di conferimento

I candidati scelti secondo la procedura descritta all'art. 2 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a. Se si tratta di professore universitario, il candidato deve avere ottenuto con la sua attività di studio o di ricerca (negli ambiti culturali di competenza del Corso di Laurea proponente) risultati il cui valore sia riconosciuto e apprezzato dalla comunità scientifica di riferimento;
- b. Se si tratta di altra figura, deve trattarsi di personalità che abbia ottenuto con la sua attività (svolta in settori propri del Corso di Laurea proponente) risultati il cui valore culturale-artistico, economico-sociale o tecnico-scientifico sia diffusamente riconosciuto ed apprezzato, in particolare sotto il profilo dell'innovatività.

Art. 4

Restrizioni al conferimento

1. In applicazione della circolare ministeriale del 26 marzo 2012: “per tutelare la ragion d'essere di questo istituto è necessario che le proposte di conferimento riguardino personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali, anche a livello pubblico.”
2. il Senato Accademico potrà deliberare la concessione, di non più di una “laurea honoris causa” all’anno.
3. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste inerenti a persone per le quali è già stata conferita la “laurea honoris causa” dall’Università Europea di Roma, nonché eventuali richieste inerenti a persone già in possesso di una laurea (ordinaria o “honoris causa”) della stessa tipologia.

Art. 5

Cerimonia di conferimento: Rito “Medioevale”

1. Il prestigioso riconoscimento è conferito con rito “Medioevale”:
 - a. Il rito prevede che il Rettore faccia indossare la toga e ponga sul capo del laureando il berretto, simbolo della funzione dottorale, e intanto pronunci la tradizionale formula in latino
 - b. Segue il passaggio in cui il Rettore porge al laureando il Libro, prima chiuso (il possesso della scienza) poi aperto (la divulgazione della scienza stessa).
 - c. Infine, l'abbraccio tra il Rettore e il laureato.
2. Il conferimento della “laurea honoris causa”, rappresentando un momento significativo della vita accademica, deve essere pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione istituzionale.